

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria
di I° Grado

Sede: C.da Marrocchi – Sant'Onofrio – Campli (TE)

www.iccampli.gov.it

Tel. e Fax 0861553120

Prot. n. 2820/B15

Cod.Mec. TEIC82300G

e-mail: teic82300g@istruzione.it

Cod.Fisc.80003910678

S. Onofrio, 26/08/2016

CONTRATTO per acquisto materiale pubblicitario nell'ambito del PON "Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di Rete LAN-WLAN"-FESR-OBIETTIVO 10.8-Azione 10.8.1 relativo all'Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015

CUP E76J15001040007

CIG: Z571AFDE8E

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

tra

- Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Adriana Sigismondi, Codice Fiscale SGSDRN65S45L103R, in qualità di Rappresentante Legale dell'Istituto Comprensivo di Campli;
- la ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. con sede legale in Parma prov. PR, via Bernini, 22/A, Partita IVA 00150470342, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. Avanzi Pierpaolo nato il 21/11/1970, a Fiorenzuola D'Arda (PC), Codice Fiscale VNZPPL70S21D611V;

premessi che:

il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina con affidamento diretto tramite ODA in MEPA, prot. n. 2738/B15 del 26/08/2016, una procedura per l'acquisizione di fornitura materiale pubblicitario per il PON in epigrafe;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Regolamentazione del Contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dai seguenti Regolamenti Comunitari: Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, Reg. (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
- dall'Avviso AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
- dall'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, recepita ed applicata attraverso il D.Lgs. 50/2016.

Art. 3 – Oggetto del Contratto

Fornitura di n. 4 targhe in plexi a colori 20x30.

Art. 4 – Durata del Contratto

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 30 gg. dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 5 – Compenso

Il prezzo complessivo della fornitura ammonta a € 145,91 IVA inclusa (119,60 + 26,31 IVA 22%).

Art. 6 – Pagamento

Il pagamento verrà anticipato dalle casse dell'Istituto, in attesa dell'erogazione dei Fondi Europei da parte dell'Autorità di Gestione del PON, previa presentazione di regolare fattura elettronica, in cui saranno dichiarati gli estremi (codice IBAN) del C/C bancario o postale, riportando gli appositi e presenti codici CUP e CIG.

Art. 7 – Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti nell'ODA (MEPA), senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5. Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest'ultimo deve perseguire, in qualità di beneficiario del PON "Ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di Rete LAN-WLAN".

Si impegna, altresì, a fornire dati ed informazioni utili affinché l'Istituto Scolastico sia in grado di

rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell'Autorità di Gestione del PON.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 – Proprietà dei prodotti e servizi forniti

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo dei prodotti oggetto del contratto.

Art. 9 – Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza della fornitura prestatata dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare e/o mancato rispetto di quanto espressamente indicato nell'ODA.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione dell'ordine per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa, richiedere il pagamento di una penale ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui il ritardo ecceda 30 giorni, l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 10 – Modifiche Contrattuali

Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 – Risoluzione del Contratto

Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:

- △ l'inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
- △ il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- △ atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
- △ la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.

Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione *ipso iure* del contratto. In tale caso si fa obbligo di restituire una somma di denaro direttamente proporzionale al tempo in cui la prestazione non è stata o non potrà essere eseguita.

Art. 12 – Cessione del Contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui codesta ditta venga incorporata in altra azienda e nei casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 13 – Definizione delle controversie

Le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei

patti contrattuali, non definibili in via bonaria, saranno differiti al foro di Teramo.



Art. 15 – Trattamento dei Dati Personali

In ottemperanza di quanto sancito dal Testo Unico Privacy D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

S. Onofrio, 26/08/2016

Il Rappresentante Legale della ditta
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.



Il Dirigente Scolastico
Dot.ssa Adriana Sigismondi

